

**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia per Massera Sindaco**  
**Il Capogruppo, Guido Massera**

-----

Spettabile Comune di San Donato Milanese

c.a. il sindaco, sig. Francesco Squeri

c/c

c.a. Dirigente Area Tecnica, ing Martini - Comandante della Polizia Locale - dott. Leone

c/c

c.a. Il Segretario Generale del Comune, dott.essa Stefanea Maritina

epc

Spettabile Prefettura di Milano

c.a. SE il Prefetto/Segreteria del Prefetto

epc

Spettabile Albo Generale dei Segretari Comunali e Provinciali

protocollo.albosegretari@pec.interno.it [info.albo@interno.it](mailto:info.albo@interno.it)

-----

Oggetto: Interrogazione urgente seguito denuncia/esposto per Moschea Abusiva a San Donato Milanese, a cui mai è stata data risposta

Buongiorno a Tutti.

Preso atto

del tempo trascorso e della «granitica volontà» dell'Amministrazione comunale di San Donato Milanese di non fornire risposta alle reiterate e giustificate denunce/esposti

sottoscritti da quattro Consiglieri Comunali, gli stessi

Denunciano che si riscontrano le seguenti violazioni:

**1. Violazione del diritto di risposta alle istanza di sindacato ispettivo (art. 43 TUEL)**

L'art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevede espressamente che:

«Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.» [DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267]

Le missive inviate dai quattro consiglieri, nella misura in cui contengono denunce circostanziate su una situazione di possibile irregolarità urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, integrano pienamente la nozione di istanza di sindacato ispettivo, strumento attraverso il quale i consiglieri esercitano un potere lato sensu di controllo sull'operato degli organi di indirizzo politico-amministrativo [Sentenza n. 3514/2025].

Il termine di 30 giorni per rispondere è perentorio. Il mancato rispetto di tale termine da parte del Sindaco configura una violazione di legge suscettibile di:

- Ricorso al TAR avverso il silenzio-inadempimento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a, per ottenere una pronuncia che ordini all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice;
- 
- E ove la presente interrogazione non fosse iscritta al primo Consiglio comunale utile:
- 
- Responsabilità per danno da ritardo, ai sensi dell'art. 2-bis della L. n. 241/1990, qualora l'inerzia abbia causato un pregiudizio concreto e dimostrabile in capo ai ricorrenti.

Il TAR Lombardia, nella sentenza n. 3514/2025, ha confermato che il regolamento consiliare deve garantire ai consiglieri la possibilità di ripetere l'interrogazione, e che ove sottoscritta da almeno tre consiglieri ? nel caso di specie quattro ? il Sindaco ha l'obbligo di iscrivere la «senza indugio» all'ordine del giorno [Sentenza n. 3514/2025]. Nel caso di specie, con quattro consiglieri firmatari, questa soglia è ampiamente superata, rendendo l'obbligo di risposta assoluto e non derogabile.

## 2. Violazione dell'obbligo di vigilanza urbanistico-edilizia (art. 27 D.P.R. n. 380/2001)

Sul piano urbanistico-edilizio, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la stabile destinazione di un immobile a luogo di culto costituisce un mutamento di destinazione d'uso rilevante ai fini edilizi, che richiede il rilascio del titolo abilitativo e la conformità alla zonizzazione urbanistica [Sentenza n. 2817/2025].

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2817/2025, ha chiarito che:

«la stabile destinazione di un edificio a luogo di culto presenta un impatto sull'ordinato sviluppo dell'abitato e deve quindi avvenire nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia» [Sentenza n. 2817/2025]

e che la libertà di culto sarebbe «malintesa» se invocata per sottrarsi al rispetto della cornice normativa urbanistica [Sentenza n. 2817/2025].

Con la sentenza n. 2822/2025, sempre il Consiglio di Stato ha precisato che il mutamento di destinazione d'uso in luogo di culto, con conseguente incremento del carico urbanistico (sovraffollamento, aumento del traffico, maggiore domanda di servizi), giustifica di per sé l'emanazione di un ordine di ripristino da parte del Comune [Sentenza n. 2822/2025].

L'art 27 del D.P.R. n. 380/2001 impone al dirigente o responsabile dell'ufficio comunale di esercitare la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e di provvedere alla demolizione/ripristino in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche [DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380]. La norma è di carattere vincolato e doveroso: il potere repressivo degli abusi edilizi non è discrezionale [Sentenza n. 2817/2025].

Il TAR Toscana, con sentenza n. 1630/2019, ha statuito che:

«a fronte di una segnalazione che, come nella vicenda in esame, è circostanziata e documentata, l'amministrazione è obbligata ad attivare e concludere, con atto espresso, il procedimento di controllo e verifica» [Sentenza n. 1630/2019]

e che l'obbligo di pronunciarsi con provvedimento espresso discende dal combinato disposto dell'art. 2, L. n. 241/1990 e dell'art. 27, D.P.R. n. 380/2001, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza [Sentenza n. 1630/2019].

Il centro islamico "pubblicizzato" ? aperto al pubblico, con accesso indiscriminato e uso stabile come luogo di culto collettivo ? presenta tutti i requisiti che la giurisprudenza individua come rilevanti ai fini edilizi e urbanistici (distinzione rilevante rispetto a una piccola sala di preghiera privata ad uso esclusivo dei soci) [Sentenza n. 6829/2022].

Precisando

## il bilanciamento con la libertà religiosa

Occorre sottolineare che la Corte Costituzionale (sentenze n. 63/2016 e n. 254/2019) ha affermato che il divieto di discriminare le confessioni non equivale a sottrarre i luoghi di culto al rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie [Sentenza n. 254 del 11/12/2019][Sentenza n. 63 del 30/03/2016]. Pertanto, l'intervento repressivo del Comune ? qualora l'immobile presenti effettivo mutamento di destinazione d'uso privo di titolo abilitativo e/o difformità dalla zonizzazione ? è non solo legittimo ma doveroso, indipendentemente dalla confessione religiosa coinvolta, e non configura alcuna discriminazione religiosa [Sentenza n. 2817/2025][Sentenza n. 2822/2025].

I sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono risposta ai seguenti quesiti:

- a) quali controlli sono stati effettuati a seguito dell'esposto di seguito riportato?
- b) il centro culturale in questione è in regola con il pagamento di tutti i tributi locali?
- c) come mai non è mai stato effettuato alcun controllo durante il periodo delle preghiere, in particolare durante il periodo del Ramadan?
- d) come mai esistono, nel nostro Comune, cittadini di serie B, che rispettano le vigenti disposizioni di legge, in particolare in materia urbanistica, e cittadini di serie A, che possono agire senza essere sottoposti ad alcun controllo?

Primo firmatario: Guido Massera

In attesa di discutere in Consiglio Comunale la presente interrogazione urgente,

inviamo distinti saluti.

Stefania Bruschi (Consigliere Comunale)  
Matteo Fantinelli (Consigliere Comunale)  
Luca Massera (Consigliere Comunale)  
Guido Massera (Consigliere Comunale e Capo Gruppo)

SDM, 22.VIII.2026

\*\*\*\*\*

quote

## Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia per Massera Sindaco Il Capogruppo, Guido Massera

-----

Spettabile Comune di San Donato Milanese

c.a. Dirigente Area Tecnica - ing Martini - Facente Funzione Comandante della Polizia Locale  
epc

c.a. Il Segretario Generale del Comune - dott.essa Martina e/o facente funzione

epc

Spettabile Ministero dell'Interno - Roma

c.a. il Ministro - dott Piantedosi

epc

Spettabile Procura della Repubblica di Milano

c.a. il Procuratore della Repubblica dott. Viola  
-----

Buongiorno a Tutti e grazie per la Vostra usuale attenzione

Considerando il tempo trascorso, trattasi di 1 (uno) anno, i sottoscritti Consiglieri Comunali richiedono risposta scritta a termini di legge.

In attesa di un Vostra gentile risposta scritta inviamo cordiali saluti.

.

Stefania Bruschi (Consigliere Comunale)  
Matteo Fantinelli (Consigliere Comunale)  
Luca Massera (Consigliere Comunale)  
Guido Massera (Consigliere Comunale e Capo Gruppo)

SDM, 27.IV.2026

**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia per Massera Sindaco**  
**Il Capogruppo, Guido Massera**

-----

Spettabile Comune di San Donato Milanese

c.a. Dirigente Area Tecnica - ing Martini - Comandante della Polizia Locale - dott.essa Zacconi  
epc

c.a. Il Segretario Generale del Comune - dott.essa Martina

epc

Spettabile Ministero dell'Interno - Roma

c.a. il Ministro - dott Piantedosi

-----

Buongiorno a Tutti e grazie per la Vostra usuale attenzione

Considerando il tempo trascorso, trattasi di 6 (sei) mesi, si richiede risposta scritta a termini di legge.

**Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia per Massera Sindaco**  
**Il Capogruppo, Guido Massera**

-----

Spettabile Comune di San Donato Milanese

c.a. Dirigente Area Tecnica - ing Martini - Comandante della Polizia Locale - dott.essa Zacconi  
c/c

Spettabile Questura di Milano

c.a. SE il Questore - dott. Bruno Megale

c/c

Spettabile Regione Lombardia - Milano

c.a. Assessore alla Sicurezza - sig. Romano La Russa

-----

Buongiorni a Tutti e grazie per la Vostra usuale attenzione-

Considerando il tempo trascorso si richiede risposta scritta a termini di legge.

In attesa di un Vostra gentile risposta scritta inviamo cordiali saluti

.

Stefania Bruschi (Consigliere Comunale)

Matteo Fantinelli (Consigliere Comunale)

Luca Massera (Consigliere Comunale)

Guido Massera (Consigliere Comunale e Capo Gruppo)

SDM, 26.XI.2025

\*\*\*\*\*

Esposto- denuncia

-----  
Buon giorno a tutti.

Con riferimento a tutte le comunicazioni precededenti intercorse denunciando, ancora una volta, la presenza sul territorio del nostro Comune, di una moschea abusiva.  
(si allegano prove fotografiche)

Il centro culturale ha ospitato durante tutto in periodo del Ramanan centinaia e centinaia di fedeli per le preghiere, con afflusso di persone e traffico veicolare incontrollato.  
(ci siamo recati personalmente in loco piu' e piu' sere, constatando la presenza di una vera e propria moschea, parcheggiatori e autobus che scaricavano fedeli ecc ecc).

quote

Nelle moschee «fai da te» non si potrà più pregare. E nessun edificio affittato o comprato per altri scopi potrà venir trasformato in un luogo di culto. Lo ha deciso il Consiglio di Stato ribaltando le decisioni del Tar del Friuli Venezia Giulia pronto, in precedenza, ad accogliere i ricorsi del Centro culturale islamico Darus Salaam di Monfalcone.

Abusi particolarmente evidenti nel settore dei luoghi di culto dove i cosiddetti «centri culturali islamici» si sono ritenuti liberi di trasformare in moschee e aprire alla preghiera pubblica edifici affittati o comprati con altre licenze d'uso.

Motivazioni spazzate via dalla sentenza del Consiglio di Stato.

Ribadendo una precedente decisione il Consiglio ricorda come «la stabile destinazione di un edificio a luogo di culto presenta un impatto sull'ordinato sviluppo dell'abitato e deve quindi avvenire nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia, in cui trovano composizione i vari interessi pubblici e privati che si rivolgono al territorio quale terminale delle attività umane».

La libertà di preghiera sancita dalla Costituzione non può, insomma, stravolgere ordinamenti e vita del nucleo urbano in cui viene praticata.

Unquote

Anche alla luce del recentissimo pronunciamento del Consiglio di Stato chiediamo ,gentilmente, che vengano effettuati i dovuti controlli incluso la verifica se nello stabile di via Buozzi, 33 abbiano eletto la propria residenza dei cittadini.

Chiediamo inoltre, gentilmente, che assumiate tutti gli atti dovuti e necessari per il rispetto delle vigenti leggi, norme e regolamenti in materia di luoghi di culto religioso.

In attesa di un Vostra gentile risposta scritta inviamo cordiali saluti

.  
Stefania Bruschi           (Consigliere Comunale)  
Matteo Fantinelli        (Consigliere Comunale)  
Luca Massera            (Consigliere Comunale)  
Guido Massera           (Consigliere Comunale e Capo Gruppo)

SDM, 27.V.2025

\*\*\*\*\*

## Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia per Massera Sindaco Il Capogruppo, Guido Massera

-----

Spettabile Comune di San Donato Milanese

c.a. Dirigente Area Tecnica - ing Martini - Comandante della Polizia Locale - dott.essa Zacconi  
c/c

Spettabile Questura di Milano

c.a. SE il Questore - dott. Bruno Megale  
c/c

Spettabile Regione Lombardia - Milano

c.a. Assessore alla Sicurezza - sig. Romano La Russa  
-----

Esposto- denuncia  
-----

Buon giorno a tutti.

Con riferimento a tutte le comunicazioni precededenti intercorse denunciando, ancora una volta, la presenza sul territorio del nostro Comune, di una moschea abusiva.  
(si allegano prove fotografiche)

Il centro culturale ha ospitato durante tutto in periodo del Ramanan centinaia e centinaia di fedeli per le preghiere, con afflusso di persone e traffico veicolare incontrollato.  
(ci siamo recati personalmente in loco piu' e piu' sere, constatando la presenza di una vera e propria moschea, parcheggiatori e autobus che scaricavano fedeli ecc ecc).

quote

Nelle moschee «fai da te» non si potrà più pregare. E nessun edificio affittato o comprato per altri scopi potrà venir trasformato in un luogo di culto. Lo ha deciso il Consiglio di Stato ribaltando le decisioni del Tar del Friuli Venezia Giulia pronto, in precedenza, ad accogliere i ricorsi del Centro culturale islamico Darus Salaam di Monfalcone.

Abusi particolarmente evidenti nel settore dei luoghi di culto dove i cosiddetti «centri culturali islamici» si sono ritenuti liberi di trasformare in moschee e aprire alla preghiera pubblica edifici affittati o comprati con altre licenze d'uso.

Motivazioni spazzate via dalla sentenza del Consiglio di Stato.

Ribadendo una precedente decisione il Consiglio ricorda come «la stabile destinazione di un edificio a luogo di culto presenta un impatto sull'ordinato sviluppo dell'abitato e deve quindi avvenire nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia, in cui trovano composizione i vari interessi pubblici e privati che si rivolgono al territorio quale terminale delle attività umane».

La libertà di preghiera sancita dalla Costituzione non può, insomma, stravolgere ordinamenti e vita del nucleo urbano in cui viene praticata.

Unquote

Anche alla luce del recentissimo pronunciamento del Consiglio di Stato chiediamo ,gentilmente, che vengano effettuati i dovuti controlli incluso la verifica se nello stabile di via Buozi, 33 abbiano eletto la propria residenza dei cittadini.

Chiediamo inoltre, gentilmente, che assumiate tutti gli atti dovuti e necessari per il rispetto delle vigenti leggi, norme e regolamenti in materia di luoghi di culto religioso.

In attesa di un Vostra gentile risposta scritta inviamo cordiali saluti

.

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Stefania Bruschi  | (Consigliere Comunale)               |
| Matteo Fantinelli | (Consigliere Comunale)               |
| Luca Massera      | (Consigliere Comunale)               |
| Guido Massera     | (Consigliere Comunale e Capo Gruppo) |

SDM, 04.IV.2025

unquote